



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manziona..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 31 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con due vaglia postali ordinari, dell'importo rispettivamente di 2.500,00 e di 200,00 euro, la ricorrente disponeva il 16 luglio 2008 della predetta somma a favore di un beneficiario determinato con una causale identica per entrambi i vaglia ("canone locazione 2008").

Le somme rappresentate nei predetti strumenti di pagamento non venivano rimosse entro il termine di prescrizione. La disponente, con reclamo del 26 gennaio 2011, chiedeva all'intermediario la restituzione dell'importo complessivo non riscosso. Questi, con nota dell'11 febbraio 2011, eccepiva l'avvenuta prescrizione in base alle vigenti disposizioni in materia, contestando altresì la carenza di legittimazione della ricorrente, avendo questa a suo tempo legittimamente disposto degli indicati ammontari monetari a favore di un beneficiario che, nella qualità, risulta il solo legittimato a sollevare eventuali questioni in argomento.

Segue il ricorso del 25 febbraio 2011 con il quale l'esponente, per il tramite del proprio legale, chiede a questo Collegio di ordinare all'intermediario la restituzione della complessiva somma di 2.700,00 euro, denunciando il pregresso rifiuto come ingiustificato e contrario all'art. 2041 cod. civ.

Resiste l'intermediario con controdeduzioni del 5 aprile 2011, confermando che il beneficiario – ricevuti regolarmente i vaglia in data 24 e 25 luglio 2008 – non avrebbe provveduto alla loro riscossione entro il termine biennale di prescrizione del 31 dicembre 2010 né risultano pervenuti atti interruttivi della prescrizione stessa. Ribadisce che, in ogni



caso, unico legittimato a controdedurre in ordine alla prescrizione è il solo beneficiario, atteso che alla ricorrente spetta (*scilicet*, sarebbe spettato) il distinto diritto al rimborso da esercitare nei modi e nelle forme contrattualmente previsti.

DIRITTO

La fonte della disciplina applicabile ai titoli oggetto della presente controversia deriva, prima ancora che dalle corrispondenti norme contrattuali, dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 che reca disposizioni di carattere regolamentare in tema di “servizi di bancoposta”. Tra queste, per ciò che qui specificamente rileva, l’art. 6, co. 3, espressamente prevede – con disposizione speciale destinata a prevalere rispetto ad altre norme aventi il medesimo oggetto – che “il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione” e perciò, nel caso di specie, il 31 dicembre 2010. La norma modifica il previgente regime speciale portato dal d.p.r. 1° giugno 1989, n. 256, ai sensi del quale (art. 34) i vaglia erano validi per la riscossione entro il secondo mese successivo a quello di emissione, trascorso il quale periodo sopravveniva la perenzione ma il loro importo risultava rimborsabile agli aventi diritto che ne avessero avanzato richiesta entro due esercizi successivi a quello di emissione. Peraltro, in questo come in quel caso, trascorso il termine fissato per la prescrizione, l’importo dei vaglia non riscossi né reclamati si prescrive a favore dell’amministrazione postale. E’, a tale riguardo, appena il caso di osservare che la vigente disciplina sui rimborsi degli importi del vaglia postale (dettata dall’art. 9 delle relative “condizioni del servizio postale” che formano parte integrante del contratto sottoscritto) si basa – come la precedente – sulla possibilità per il mittente di chiedere all’intermediario il rimborso del vaglia ordinario non consegnato al beneficiario, da questi rifiutato ovvero restituito al mittente. Casistica questa manifestamente estranea alla controversia in oggetto.

Né a conclusioni diverse risulta possibile pervenire ipotizzando l’applicazione al caso di specie della diversa norma pure contenuta nello stesso art. 6 del regolamento n. 144/2001 che, al quarto comma, prevede l’applicabilità ai vaglia postali delle disposizioni applicabili all’assegno circolare (cfr., in particolare, art. 84 l. ass. e correlato termine di prescrizione triennale) *in quanto compatibili*. A prescindere invero dalla diversa natura del vaglia postale rispetto all’assegno circolare (questo titolo di credito, quello mero documento di legittimazione o titolo improprio riconducibile a un rapporto principale qualificabile come delegazione di pagamento), è di immediata evidenza come detta disposizione, avente carattere generale “di chiusura”, non sia idonea – in quanto tale – a derogare alla previsione speciale contenuta nel comma precedente, di uno specifico (e diverso) termine di prescrizione per i crediti incorporati nel titolo (cfr. Collegio di Roma, decisione assunta il 9.5.2011 su ricorso n. 774211/2010). Ma soprattutto, come correttamente osservato dal resistente, è preclusiva per la ricorrente della proposizione di ogni eccezione al riguardo la sua carenza di legittimazione attiva, avendo questa disposto delle somme in argomento per adempiere a una sua obbligazione nei confronti del beneficiario dei titoli. Ciò che, sotto un diverso ma complementare versante, non può non determinare il rigetto del ricorso quanto all’asserito indebito arricchimento dell’intermediario, la cui proponibilità è peraltro da dottrina maggioritaria - le cui conclusioni sembrano da condividere - esclusa ogni qual volta la causa della perdita del diritto sia espressamente prevista dall’ordinamento giuridico (come nell’ipotesi in esame a seguito della relativa prescrizione).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI